

Meg Consulting S.r.l.
Advisor
Napoli – Roma - Milano

TRIBUNALE DI NAPOLI

RICORSO

EX ART. 67 D. Lgs. 83/22 – già L. 3/12

PROPOSTA DI
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE

***** *****

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Assenza di colpa grave e dolo. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni – Valutazione merito creditizio
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori – Assenza di eventuali atti in frode compiuti negli ultimi cinque anni – Atti notificati al consumatore
- 7- Proposta economico-finanziaria: Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Misure a tutela dell'integrità del patrimonio e a favore della "*par conditium creditorum*"
- 10- Conclusioni

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il sig. ***** ***** , nato ***** il ***** C.F. ***** , residente in ***** alla V***** coadiuvato in qualità di advisor ai fini della formulazione della proposta di ristrutturazione di seguito descritta dalla **Meg Consulting S.r.l.**, P.IVA 09287231212, in persona dell'amministratore p.t. Dr. Biagio Maceri, con sede in Napoli, alla Via G. Porzio n. 4 - CDN Is. G/1. Email: info@megconsulting.it PEC: meg.consulting@pec.it Tel. 0817877109

PREMESSO CHE

Il ricorrente si trova nelle condizioni previste dal C.C.I.I., giuste modifiche ed integrazioni D.Lgs. 83/22 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare un piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovra-indebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dal proponente, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 67

D. Lgs. 83/22 il quale al 1° comma testualmente recita "*il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai*

creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.”

Ai fini della presente procedura, ex art. 2 D. Lgs. 83/22, si intende:

- per crisi *“lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;*

- per insolvenza *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*

- per sovraindebitamento *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ...”*

- per consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.”*

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all’attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Non sussistono le condizioni ostative generiche, né quelle previste dall’art. 69. D. Lgs. 83/22. Il proponente infatti:

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall’art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;

- non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura, che è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno *in bonis*, con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di debiti di fatto insostenibili e non dovuti a comportamenti dettati da malafede, colpa grave o frode della proponente.

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dal proponente nel corso degli ultimi anni, che lo hanno condotto allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il proponente ha contratto matrimonio il *****, in regime di comunione dei beni, con ***** nata il ***** a Napoli. Dalla loro unione nascevano tre figli: *****, ***** e *****. I coniugi hanno stabilito la loro casa coniugale in ***** alla Via *****

Dunque, attualmente il suo nucleo familiare è così composto (Cfr. certificato stato di famiglia allegato):

***** nato a Napoli il *****;

***** nata a Napoli il *****;

***** nato a Torre del Greco (NA) il ***** che formalmente risiede con i genitori, ma di fatto convive con la fidanzata al centro storico di Napoli.

Il nucleo familiare ed in particolare la sig.ra ***** *****, bisognosa di cure, possono fare affidamento sul reddito del proponente che, come risultante dalle Certificazione Unica e dalle ultime buste paghe allegate, è pari a circa € 1.800,00 al mese; importo netto considerando anche la cessione, trattenuta obbligatoria.

Di seguito le entrate del proponente negli anni precedenti

C.U.	REDDITO SU BASE ANNUA	REDDITO SU BASE MENSILE
2018 (relativa anno 2017)	€ 23.709,85	€ 1.823,00
2019 (relativa anno 2018)	€ 23.840,27	€ 1.833,86
2020 (relativa anno 2019)	€ 23.369,27	€ 1.797,63
2021 (relativa anno 2020)	€ 23.416,96	€ 1.801,30
2022 (relativa anno 2021)	€ 24.270,05	€ 1.866,92
2023 (relativa anno 2022)	€ 24.828,04	€ 1.909,84

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono al netto delle imposte

Le spese sostenute dal nucleo familiare, come emerge dall'”Elenco Spese”, sono le seguenti:

SPESA	IMPORTO ANNUO in €	IMPORTO MENSILE in €
LUCE	720,00	60,00
ACQUA	408,00	34,00
GAS	559,92	46,66
TASI	336,00	28,00
Telefono	360,00	30,00
Spese auto - polizza RCA	450,00	37,50
Spese auto – bollo	270,00	22,50
Spese extra	1.200,00	100,00
Farmaci per ***** *****	1.200,00	100,00
Cura della persona	1.200,00	100,00
Vitto	7.200,00	600,00
Condominio (con spese straordinarie per lavori)	2.520,00	210,00 (€ 60 condominio + € 150 lavori)
TOTALE	€ 16.416,00	€ 1.368,00

L'importo mensile per il mantenimento della famiglia è mediamente non inferiore ad **€ 1.368,00**. Si precisa che l'importo della rata condominiale è solitamente pari ad € 60,00 al mese. Per lavori straordinari al palazzo, la rata mensile

attualmente è pari ad € 210,00 (€ 150 da pagare in più per 48 rate; ad oggi pagate 39 (Detto importo dovrà essere erogato, quindi, per altri 9 mesi).

All'importo di **€ 1.368,00** vanno applicate le ulteriori trattenute mensili dovute agli impegni finanziari assunti dal proponente, come di seguito riportate, per un totale netto mensile di **€ 2.481,14**

Rapporto Finanziario	Creditore	Data di stipula	Importo Finanziato	Durata	Rata Mensile	Debito residuo
Carta revolving n. 10062354553538	Findomestic Banca S.p.A.	Novembre 1997	€ 5.000,00		€ 150,00	€ 7.113,32 a luglio 2023
Carta revolving n. 10070335649712	Findomestic Banca S.p.A.	Novembre 2013				€ 2.389,46 a luglio 2023
Prestito personale n. 20039264823021	Findomestic Banca S.p.A.	Giugno 2016	€ 55.000,00	120 mesi	€ 741,20	€ 43.466,92 a luglio 2023
Prestito personale n. 20039264823004	Findomestic Banca S.p.A.					€ 2.804,04 a luglio 2023
Prestito personale n. 58627463	Agos Ducato S.p.A.	Maggio 2018	€ 33.046,75	108 mesi	€ 438,00	€ 23.557,91 a luglio 2023
Prestito personale n. 101844064 (già n. 9264703)	Kruk Italia s.r.l. (già Unicredit S.p.A.)	Maggio 2019	€ 18.955,44	84 mesi	€ 255,66	€ 11.018,36 a luglio 2023
CQP n. 70382	Dynamica Retail S.p.A. Rinnovata nel 2020	Agosto 2020	€ 43.560,00	120 mesi	€ 363,00	€ 30.855,00 a luglio 2023
Prestito personale n. 23729211	Compass Banca S.p.A.	Marzo 2021	€ 38.496,96	72 mesi	€ 533,28	€ 31.218,35 a luglio 2023
TOTALE					€ 2.481,14	€ 152.423,36

Pertanto, atteso che per il fabbisogno del ricorrente, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a **€ 3.849,14 = (€ 1.368,00+ € 2.481,14)** e che l'importo netto della retribuzione mensile, risulta essere pari ad **€ 1.900,00 ca.**, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori chirografari, anche volendo aggiungere l'importo relativo alla pensione di invalidità che è stata percepita dalla moglie per un periodo limitato di € 291,00 (destinata a cure mediche e comunque non confermata alla visita di controllo a giugno 2022), la sostanza non cambia, giusto schema che segue.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI
IMPEGNI FINANZIARI	€ 2.481,14	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 1.368,00	
PENSIONE NETTA – SIG. *****		€ 1.900,00
TOTALE	€ 3.849,14	€ 1.900,00
SALDO / SQUILIBRIO FINANZIARIO: € 1.900,00 - € 3.849,14 = - € 1.949,14		

4. ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.

4.1 ASSENZA DI COLPA GRAVE E DOLO. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, nella versione antecedente alla D. Lgs. 83/22, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, rimarcava l'importanza del requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito non più previsto espressamente con le novelle successive alla L. 3/12 - lo si desume dalla **condizione ostativa** indicata dall'art. 12-bis co. 3 nella versione antecedente alla L. 176/20, nonché dall'art. 69 co. 1 del D. Lgs. 83/22 - era richiesto al fine di evitare che il debitore potesse assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte. Dunque, per valutare l'inesistenza della **condizione ostativa** (esistenza del requisito della meritevolezza), occorre verificare **che il debitore non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.**

Pertanto, fino all'intervento della L. 176/20, la meritevolezza è stata una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece dopo la Legge 176 sopracitata, la meritevolezza, "ridimensionata" all'ipotesi di colpa grave, malafede o frode, è diventata un presupposto di ammissibilità della procedura prevista insieme all'art. 7 co. 2 lett.

d) ter "la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Il requisito della meritevolezza, previsto sempre all'art. 12-bis L. 3/12, nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse omologare il piano quando escludeva che il consumatore avesse "assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere", ovvero avesse "colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali". Con gli interventi della L. 176/20 nonché del D. Lgs.

83/22, la meritevolezza che prima era una circostanza che il giudice controllava in sede di omologa ex art. 12-bis, ora invece viene “ridimensionata” all’ipotesi di colpa grave, malafede o frode, diventando un presupposto di ammissibilità della procedura *“il consumatore non può accedere alla procedura ... se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Indubbiamente il legislatore ha inteso ripensare il requisito della meritevolezza, cercando forse di rimuovere quegli ostacoli che hanno decretato il parziale insuccesso degli istituti previsti dalla L. 3/12. A tal proposito, merita di essere evidenziato come l’intenzione del legislatore sembra essere stata quella di non voler esigere requisiti troppo stringenti per il procedimento riservato al consumatore.

La nuova formulazione dell’art. 69 D. Lgs. 83/22 impedisce l’accesso alla procedura solo laddove il debitore abbia determinato il proprio sovraindebitamento con dolo, colpa grave o frode. Ove per colpa grave si intende il comportamento del debitore che ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; mentre per dolo si intende il comportamento del debitore che ha assunto l’obbligazione sproporzionata consapevolmente o addirittura appositamente. La nuova norma esclude la rilevanza della colpa lieve, ovvero di quelle ipotesi in cui il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando, con la banale diligenza richiesta al consumatore, il debitore poteva verosimilmente non avvedersi della sproporzione. Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano del consumatore era ed è quel sovraindebitamento che, o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che per fatti non addebitabile al debitore, o lo era fin dalla genesi del debito, ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore, avuto riguardo alla banale diligenza di un consumatore inesperto.

Si conclude dunque che il C.C.I.I., nel modificare la L. 3/12, ha ridotto l'esclusione all'accesso al piano alle ipotesi di colpa grave, dolo o frode, legittimando ad adire il piano di ristrutturazione dei debiti a tutti quei soggetti che abbiano tenuto una diligenza minima, calibrata su un basso livello di capacità previsionale.

Si ritiene, comunque ed in ogni caso, per ragioni di completezza e al fine di fugare ogni dubbio sul comportamento del proponente, integrare l'indagine con elementi che dimostrano come, nella fattispecie in esame, sussiste anche il requisito della meritevolezza. Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto i finanziamenti, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere, ovvero che abbia, con colpa grave o dolo, determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alla sua capacità patrimoniale. Risulta, infatti, che la situazione di sovraindebitamento è derivata da circostanze sopravvenute che verranno illustrate di seguito.

Le cause del sovraindebitamento non sono individuabili in un preciso momento storico. Il proponente nel corso degli anni ha sempre fatto ricorso al credito per aiutare i figli, pagare le tasse universitarie e comprare i libri. Il tutto era per lui tranquillamente sostenibile, senza avere mai particolari problemi nei pagamenti.

Le difficoltà aumentano gradualmente nel corso degli anni, principalmente per aiutare la figlia ***** che si sposa nel 2008 e le prime spese iniziano proprio con i preparativi del matrimonio. In seguito, la situazione economica e soprattutto di salute del nucleo familiare di ***** non è delle migliori e il sig. *****, per aiutare la figlia, si accolla molte spese, soprattutto mediche.

Ad oggi, la situazione è la seguente:

- ***** è affetta da “fibromatosi desmoide parete addominale di 9 cm. Ha avuto tre gravidanze 2008, 2017 (con decesso del bimbo poco dopo la nascita) e 2020. Costretta da motivi di salute, ha subito un'interruzione volontaria della gravidanza IVG, che l'ha devastata psicologicamente.
- Il marito di *****, il sig. *****, è invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 46 % con la seguente diagnosi: “stenosi del canale cervicale in spondilouncoartrosi e protrusioni discali dorsali, ambliopia remota asportazione di amartoma mediastinico”.
- Il ***** come detto, nasce *****, purtroppo il piccolo al momento della nascita presenta “labiopalatoschisi” e viene operato la prima volta, all'Istituto Gaslini di Genova, alla sola età di 6 mesi. Verrà operato in seguito e il nonno riferisce che dovrà ancora subire operazioni in futuro. Questo problema gli ha portato “un'otite cronica con membrana timpanica destra notevolmente retratta con tasca atelectasica nei

quadranti posteriori, membrana timpanica sinistra lievemente retratta”. Il piccolo, purtroppo ha subito una perdita di udito del 40%.

- Nel 2017, ***** dà alla luce un altro bimbo che perde la vita poco dopo la nascita e il sig. ***** paga i funerali del nipotino e supporta la famiglia in quanto ***** inizia un difficile e costoso percorso psicologico.
- Il 03/02/2020 nasce *****, il piccolo è purtroppo riconosciuto, dalla commissione medica per l'accertamento dell'handicap, portatore di “Handicap in situazione di gravità comma 3 art. 3” in quanto è affetto da “disturbo da alterazione dello sviluppo psicologico e ritardo del linguaggio espressivo”. Come se non bastasse, per un problema alla mano destra del “pollice a scatto” ha subito un intervento chirurgico il 04.07.2023 all'istituto Gaslini di Genova.

Come descritto, l'intero nucleo familiare di ***** (marito, moglie e figli) è affetto da problemi di salute e, conseguentemente, da molti problemi economici. Il proponente, nel corso degli anni, ha da sempre sostenuto tutte le spese, non solo mediche, per alleviare la devastante situazione psicologica e materiale.

Quando nel 2011 la figlia si trasferisce in Piemonte e il padre l'aiuta economicamente per il trasloco, la ricerca e la locazione dell'immobile in cui abitare. Nel frattempo, nel 2014, il proponente, deve affrontare una grande spesa dentistica (terapia impianto – protesica) di € 18.000,00, che paga a rate al dentista.

A Giugno 2016 quindi è costretto a fare un finanziamento con Findomestic poiché non riesce ad affrontare più tutte le spese.

L'anno dopo, come detto, ***** perde un bambino appena nato e i coniugi *****, data la situazione, si recano in Piemonte molte volte l'anno occupandosi anche materialmente del primogenito di *****, comprando anche i libri e tutto il materiale scolastico; anche in considerazione del fatto che, nello stesso periodo, il genero del proponente perde il lavoro. Bisognoso di liquidità, per sostenere queste ulteriori spese, a maggio 2018 il proponente stipula un altro finanziamento con Agos Ducato.

Nel 2019 il genero del proponente viene assunto nuovamente, ma con contratto di sole 30 ore settimanali, necessitando quindi, sempre di un supporto economico. Pertanto, a maggio del 2019, non riuscendo più a pagare le rate dei finanziamenti precedenti, richiede e gli viene concesso l'ennesimo finanziamento, questa volta con Unicredit S.p.A., in modo da avere la liquidità per pagare i prestiti precedenti.

A Febbraio del 2020, come sopra descritto, nasce un altro nipotino e i nonni vanno in Piemonte per l'evento ma restano bloccati lì per la pandemia e in tutto il corso del lockdown si fanno carico di tutte le spese familiari.

Ad Agosto 2020 il proponente è costretto a rinnovare la cessione del quinto della pensione con la Dinamica S.p.A.

In ultimo, nello stesso anno, la sig.ra ***** ha iniziato anche lei un percorso di cure dentistiche (terapia impianto – protesica) che al momento ammontano a circa 11.000,00 euro.

A Marzo del 2021 il sig. *****, ormai distrutto psicologicamente ed economicamente, non riuscendo più a sostenere il pagamento delle rate, si reca alla Compass per la richiesta di un altro prestito.

Va sottolineato che, come di seguito dettagliato, tutte le operazioni di accesso al credito fatte dal ricorrente si muovevano all'interno di dinamiche di "operazioni di consolidamento" con le quali, a fronte di una richiesta di finanziamento per un importo elevato, venivano bonificati al cliente importi irrilevanti sul conto corrente.

C'è da precisare la diligenza del proponente che fino a novembre del 2021 ha sempre pagato tutti i suoi debiti con regolarità, senza mai saltare il pagamento di una rata. Dal mese di dicembre si è trovato nuovamente in enorme difficoltà, essendo entrato ormai in un vortice che non gli dà scampo. Non riesce più a sostenere tutto il peso, soprattutto psicologico, di questa situazione debitoria mai confessata ai figli ed alla moglie, e solo negli ultimi mesi ha avuto il coraggio di chiedere aiuto.

Davanti all'accertamento di questa realtà le risposte dei Tribunali sono state tutte orientate verso un'apertura della Legge 3/2012 a questi soggetti, non ravvisandone la colpevolezza dell'indebitamento proprio in quanto veniva accertato che il soggetto era costretto a ciò dalle tante esigenze dei nuclei familiari, che l'avevano condotto alla crisi economico finanziaria. (Cfr. Tribunale di Napoli Nord, omologa del 18.05.2018; Tribunale di Ancona, omologa del 16.07.2019, Tribunale di Mantova, omologa dell'08.04.2018).

Queste pronunce confermano la capacità della normativa sul sovraindebitamento di adattarsi e abbracciare situazioni che hanno una vera esigenza di tutela e, di riflesso, la capacità, della legge 3/2012, di dare una via d'uscita ai soggetti indebitati, ed alle loro famiglie, che incolpevolmente si sono trovati strozzati dalla situazione debitoria. Anticipando il *favor* per il consumatore contenuto nel nuovo CCII, che all'art. 69 co. 1, esclude l'accesso alla procedura per il consumatore solo a partire dalla colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente alla sua esclusione l'aver cagionato la situazione di sovra-indebitamento con colpa lieve. Ciò consentirebbe di ritenere superato l'accertamento in merito all'esistenza del profilo di meritevolezza.

Insomma, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L 3/2012 la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso".

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori, ma che, allo stesso tempo, permetta all'intera famiglia di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto

dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

4.2 VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

A norma dell'art. 69, co. 2 D.Lgs. 83/22 *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, per contestare la convenienza della proposta."*

Pertanto, appare evidente che l'articolo 124-bis TUB, letto in combinato disposto con il novellato art. 69 co 2 D.Lgs. 83/22, pone a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cosiddetto merito creditizio del consumatore. A ciò consegue il fatto che il predetto creditore, successivamente e dunque, in caso di adempimento del debitore, non potrà far valere ed eccepire la situazione di difficoltà economica in cui versava quest'ultimo al momento della stipula del contratto di finanziamento. Dunque, quale logico corollario, si avrà il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis TUB è riconducibile eziologicamente proprio e solo al comportamento tenuto dall'intermediario finanziario perché, in coerenza con la predetta ratio, l'intermediario, sulla base dell'informazione di cui può disporre, deve negare il finanziamento nel caso in cui manchino i presupposti o i fondamenti economico finanziari.

Il consumatore, dunque, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario finanziario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

Invero, i dati ed i fatti esposti confermano una concreta diligenza del debitore nell'assumere le obbligazioni. Dall'analisi della documentazione depositata emerge, comunque ed in ogni caso, che il comportamento del debitore non costituisca atto in frode ai creditori, laddove per "atto in frode" si intende quell'atteggiamento, con valenza ingannevole, che lascia presupporre che i debitori, nell'accedere al credito, abbiano occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori.

Dall'altra parte, invece, è da considerare che si assiste ad una condotta diffusa nel mondo bancario e finanziario di mancata ponderazione del reale valore della garanzia concessa.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Infatti, nella fase diretta alla concessione del finanziamento, è prevista, *ope legis*, la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario che, sulla scorta dell'informazione raccolte sul soggetto da finanziare e della sua attività professionale, di cui può e deve disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore.

La ratio è di tutelare sia il mercato creditizio sia il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un “ufficio di diritto privato” avente ad oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole. In coerenza con la ratio della norma si deve ritenere che l'intermediario, nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal già menzionato “ufficio di diritto privato”, debba escludere la concessione del finanziamento.

Gli istituti di credito, difatti, esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela e ciò li rende senz'altro i soggetti più qualificati a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, senza possibilità di scaricare la verifica del merito creditizio su un atto di autoresponsabilità del debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto, Trib. Vicenza, 24.09.20, Trib. Napoli, 21.10.20; Trib. Napoli Nord, 21.12.18).

La norma di cui all'art. 69 C.C.I.I. prevede appunto che il comportamento colposo attribuibile al soggetto finanziatore nella valutazione del merito creditizio di cui all'art. 124 bis T.u.b. precluda la possibilità di avanzare doglianze avverso il decreto di omologa, ciò in un'ottica deflattiva e vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine, diventando concausa di fatto dell'insorgere dello stato di sovraindebitamento.

Negli anni precedenti, in sede di applicazione della normativa di cui agli artt. 12 bis e ss. L. 3/2012, la giurisprudenza ha avuto un atteggiamento di favore verso il consumatore per dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito “sommerso”.

Il piano in oggetto ha l'obiettivo di individuare una soluzione vantaggiosa per i creditori ma che, allo stesso tempo, permetta al sig. ***** di riscattarsi e tornare a condurre una esistenza serena e normale.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto “*disperato*” a fare richiesta di accesso al credito.

Volendo entrare nel merito alla meritevolezza dell'istante si riporta quanto segue:

L'esame della documentazione depositata dalla ricorrente a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dagli scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento in un preciso momento storico, che come già detto comincia tra il 2008 e il 2013. Purtroppo il proponente si è visto costretto a ricorrere al credito illudendosi di poter sopperire

all'emorragia di liquidità, stipulando prima una cessione del quinto e poi un prestito personale, senza accorgersi di essere stato risucchiato nella spirale del credito.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno "shock" alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

In conclusione, come prescritto dall'art. 7 comma 2 lettera d-ter, l'istante non ha determinato il suo indebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

Pensione sociale dal 2016 al 2021 (fonti INPS) in riferimento al periodo di accensione dei finanziamenti del sovraindebitato

ANNO 2016	€ 448,00
ANNO 2018	€ 453,00
ANNO 2019	€ 458,00
ANNO 2020	€ 459,83
ANNO 2021	€ 460,28

- scala di equivalenza ISEE, pari a: 1 per 1 componente il nucleo familiare; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti il nucleo familiare.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a) 0,2 in caso di nuclei familiari con 3 figli, 0,35 in caso di 4 figli, 0,5 in caso di almeno 5 figli;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);
- d) 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo, ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

- assegno sociale parametrato al numero dei componenti del nucleo familiare, che si ottiene moltiplicando l'importo dell'assegno sociale per il parametro della scala di equivalenza ISEE dei componenti il nucleo familiare.

La ricostruzione del merito creditizio va fatta tenendo conto delle seguenti circostanze:

- a) Il finanziamento Findomestic Banca S.p.A., stipulato a giugno 2016, viene fatto per estinguere altri finanziamenti Findomestic, come da comunicazione dell'istituto bancario allegata. Pertanto, dell'importo di **€ 55.000,00** richiesto dal sig. *****, gli vengono accreditati sul contro corrente, come da estratto conto allegato, **solamente € 1.795,63**. Quindi il proponente si è ritrovato a pagare una rata insostenibile di € 741,20 al mese, avendo di fatto ricevuto € 1.795,63;
- b) dell'importo richiesto a Agos-Ducato S.p.A. di **€ 33.046,75** nel mese di maggio 2018, invece, al sig. ***** gli venivano accreditati **solamente € 294,05** (€ 58,05 + 236,00), come da estratto conto allegato;
- c) situazione analoga per i finanziamenti richiesti ad Unicredit S.p.A. e Dinamica Retail S.p.A.: per Unicredit, importo finanziato € 18.955,44, ma accreditati al sig. ***** sul conto solo € 14.850,00; per Dinamica Retail S.p.A., importo finanziato € 43.560,00, ma il proponente ha ricevuto meno della metà, € 21.236,80 (cfr. estratti conto).

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento n. **20039264823021 Findomestic Banca S.p.A.** di giugno 2016

(A) Assegno sociale anno 2016	€ 448,00
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone, i figli ***** e ***** erano ancora in casa)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.850,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.102,08
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (cessione Findomestic estinta da Dynmica nel 2020)	€ 226,00

(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 521,92
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Findomestic)	€ 741,20
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 219,28

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo ad ***** di far fronte ad un nuovo finanziamento con una rata così alta. La Findomestic, nonostante il sig. ***** non fosse in grado di pagare una rata di € 741,20, non esita a concedere una nuova linea di credito, in violazione delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento n. 58627463 **Agos Ducato S.p.A.** di Maggio 2018

(A) Assegno sociale anno 2018	€ 453,00
Componenti nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 4 persone, i figli ***** e ***** erano ancora in casa)	2,46
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.850,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.114,38
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (cessione € 226,00 + finanziamento Findomestic € 741,20)	€ 967,20
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 231,58
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Agos)	€ 438,00
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 669,58

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo al sig. ***** di far fronte ad un nuovo prestito. Agos, nonostante il sig. ***** non fosse in grado di sostenere il nuovo finanziamento, gli concede una linea di credito, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento n. 9264703 **Unicredit S.p.A.** di maggio 2019

(A) Assegno sociale anno 2019	€ 458,00
Componenti nucleo familiare (nucleo 3 persone, il figlio ***** va a vivere da solo e alla moglie viene riconosciuta l'invalidità)	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone, con maggiorazione per componente con disabilità)	2,54
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.850,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.163,32
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (cessione € 226,00 + finanziamento Findomestic € 741,20 + finanziamento Agos € 438,00)	€ 1.405,20
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 718,52
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso (Unicredit)	€ 255,66
(I) G-/ +H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 974,18

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo al sig. ***** di far fronte ad un nuovo prestito. Unicredit S.p.A., nonostante il sig. ***** non fosse in grado di ottenere il nuovo finanziamento, gli concede un'altra linea di credito, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione della cessione n. 70382 **Dynamica Retail S.p.A.** rinnovata ad Agosto 2020

(A) Assegno sociale anno 2020	€ 459,83
Componenti nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE nucleo 3 persone, con maggiorazione per componente con disabilità)	2,54
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.850,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.167,96
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (finanziamento Findomestic € 741,20 + finanziamento Agos € 438,00 + finanziamento Unicredi € 255,66)	€ 1.434,86
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 752,85
(H) Rata mensile del rinnovo cessione concesso (Dynamica)	€ 363,00
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.115,85

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo al sig. ***** per far fronte al rinnovo della cessione. Dynamica Retail S.p.A., nonostante il sig. ***** non fosse in grado di ottenere una nuova cessione, gli concede un'ennesima linea di credito, in palese violazione delle norme sul merito creditizio.

Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del prestito personale n. 23729211 **Compass Banca S.p.A.** di Marzo 2021

(A) Assegno sociale anno 2021	€ 460,28
Componenti nucleo familiare (anche il figlio ***** va a vivere da solo)	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 2 persone, con maggiorazione per componente con disabilità)	€ 2,07
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato	€ 1.850,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 952,77
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (finanziamento Findomestic € 741,20 + finanziamento Agos € 438,00 + finanziamento Unicredi € 255,66 + rinnovo cessione Dynamica € 363,00)	€ 1.797,86
(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	- € 900,63
(H) Rata mensile del nuovo prestito concesso da Compass	€ 533,28
(I) G-/+H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	- € 1.433,91

Si evidenzia l'incapienza finanziaria in capo ad ***** per far fronte ad un nuovo prestito. Compass, nonostante il sig. ***** non fosse in grado di ottenere il nuovo prestito, gli concede ancora una linea di credito, calpestando tutte le norme sul merito creditizio.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di

sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

La legge sul sovraindebitamento non prevede alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento, che spesso non è un fenomeno istantaneo ma è il frutto di un percorso di graduale indebitamento, non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e/o di situazioni che hanno determinato uno "shock" alle finanze dei debitori, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Proprio perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti, una lettura eccessivamente rigorosa di quanto sopra esposto, porta inevitabilmente a limitare l'accesso alla procedura ai soli casi in cui il sovraindebitamento sia frutto di fatti del tutto sopravvenuti e imprevedibili.

È pertanto possibile escludere che il proponente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, men che meno, che le abbia assunte con dolo o colpa grave.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

5.1 SOLVIBILITA'

Per quanto riguarda la solvibilità, il ricorrente ha sempre operato secondo buona fede e con precisione, lo stesso ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotato anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte. Ha sempre onorato i suoi impegni, ha sempre pagato tutti i suoi debiti fino a Novembre 2021. Avendo la quota mensile di spese superato il reddito netto mensile, la quota di risparmio si è pian piano ridotta notevolmente. Il proponente non è più in grado di far fronte con regolarità ai pagamenti, con grave pregiudizio per la qualità di vita del nucleo familiare.

Soltanto un possibile intervento del d.lgs. 83/22 art. 67 già Legge n. 3/2012 può restituire al nucleo familiare quella serenità perduta e la possibilità di uscire da un difficilissimo momento non solo economico ma soprattutto psicologico.

5.2 ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA.

Dall'esame della documentazione esibita dal proponente, l'esposizione debitoria risulta essere la seguente:

1. Cessione del quinto n. 70382 sottoscritta con **Dynamica Retail S.p.A.** nel 2020, importo finanziato € 43.560,00 che si compone di 120 rate mensili pari ad € 363,00; **debito residuo € 30.855,00 a luglio 2023**
2. Finanziamento n. 20039264823021 sottoscritto con **Findomestic Banca S.p.A.** nel 2016, importo finanziato € 55.000,00, che si compone di 120 rate mensili di € 741,20; **debito residuo € 43.466,92 a luglio 2023**
3. Carta di credito revolving conto n. 10062354553538 con **Findomestic Banca S.p.A.**, importo finanziato € 5.000,00, rate mensili di € 150,00; **debito residuo € 7.113,32 a luglio 2023;**
4. Carta di credito revolving conto n. 10070335649712 con **Findomestic Banca S.p.A.**; **debito residuo € 2.389,46 a luglio 2023**
5. Finanziamento n. 20039264823004 con **Findomestic Banca S.p.A.**; **debito residuo € 2.804,04 a luglio 2023**
6. Finanziamento n. 58627463 con **Agos Ducato S.p.A.**, importo finanziato € 33.046,75, sottoscritto nel 2018, che si compone di 108 rate mensili da € 438,00; **debito residuo € 23.557,91 a luglio 2023;**
7. Prestito personale n. 23729211, sottoscritto il 2021 con **Compass Banca S.p.A.**, importo finanziato € 38.496,96, da restituire in 72 mesi con rate mensili da € 533,28; **debito residuo € 31.218,35 a luglio 2023;**
8. Finanziamento n. 101844064 **Kruk Italia S.r.l.** (già n. 9264703 con Unicredit S.p.A., importo finanziato € 18.955,44, sottoscritto il 2019, che si compone di 84 rate mensili da € 255,66); **debito residuo € 11.018,36 a luglio 2023;**

Pertanto, la **situazione debitoria complessiva** con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo privilegiato	Debito residuo chirografario
Carta revolving n. 10062354553538	Findomestic Banca S.p.A.		€ 7.113,32 a luglio 2023
Carta revolving n. 10070335649712	Findomestic Banca S.p.A.		€ 2.389,46 a luglio 2023
Prestito personale n. 20039264823021	Findomestic Banca S.p.A.		€ 43.466,92 a luglio 2023
Prestito personale n. 20039264823004	Findomestic Banca S.p.A.		€ 2.804,04 a luglio 2023
Prestito personale n. 58627463	Agos Ducato S.p.A.		€ 23.557,91 a luglio 2023
Prestito personale n. 101844064 (già n. 9264703)	Kruk Italia s.r.l. (già Unicredit S.p.A.)		€ 11.018,36 a luglio 2023

CQP n. 70382	Dynamica Retail S.p.A. Rinnovata nel 2020		€ 30.855,00 a luglio 2023
Prestito personale n. 23729211	Compass Banca S.p.A.		€ 31.218,35 a luglio 2023
TOTALE			€ 152.423,36

Totale complessivo esposizione debitoria alla presentazione del piano è pari ad **€ 152.423,36**

5.3 ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo del ricorrente:

1. Immobile sito in ***** alla ***** , sc. ***** – diritto di proprietà ½ in regime di comunione dei beni con la moglie ***** *****. Valore immobile (base OMI) circa € 200.000,00.
2. Veicolo Hyundai, anno 2012, targato ***** , valore commerciale € 8.000,00

ATTIVO		PASSIVO
Veicolo Hyundai	€ 8.000,00	
50 % Immobile	€ 100.000,00*	
TOTALE	€ 108.000,00	€ 152.423,36
SALDO ATTIVO/PASSIVO: € 108.000,00 – € 152.423,36 = - € 44.423,36		

*valore sovrastimato in quanto non tiene conto dei sicuri ribassi legati alle diverse aste per la vendita dell'immobile.

6. EVENTUALI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI – EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. - EVENTUALI ATTI NOTIFICATI

Alla data di presentazione del Piano non esistono atti dei debitori impugnati dai creditori.

Non sono stati rinvenuti atti dispositivi negli ultimi cinque anni, tendenti a frodare i creditori.

DI SEGUITO ELENCATI DEGLI ATTI NOTIFICATI AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DEL PIANO:

- Ricorso per decreto ingiuntivo n. ***** emesso dal Tribunale di Napoli, notificato il 06.07.2023.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria con conservazione dell'unico immobile di proprietà, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

Pagamento di tutti i crediti chirografari nella misura del 20% in ragione della responsabilità in relazione al merito creditizio, violato da tutti i creditori.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Rapporto Finanziario Tipologia di credito	Creditore	Debito residuo in €	Rientro in €	Riduzione in €	Percentuale di soddisfazione
Cessione del quinto n. 70382	Dynamica Retail S.p.A.	30.855,00	6.171,00	24.684,00	20%
Prestito personale n. 20039264823021	Findomestic Banca S.p.A.	43.466,92	8.693,384	34.773,536	20%
Carta di credito revolving n. 10062354553538	Findomestic Banca S.p.A.	7.113,32	1.422,664	5.690,656	20%
Carta di credito revolving n. 10070335649712	Findomestic Banca S.p.A.	2.389,46	477,892	1.911,568	20%
Prestito personale n. 20039264823004	Findomestic Banca S.p.A.	2.804,04	560,808	2.243,232	20%
Prestito personale n. 58627463	Agos Ducato S.p.A.	23.557,91	4.711,582	18.846,328	20%
Prestito personale n. 23729211	Compass Banca S.p.A.	31.218,35	6.243,67	24.974,68	20%
Prestito personale n. 101844064 (già n. 9264703)	Krul italia s.r.l. Unicredit S.p.A.	11.018,36	2.203,672	8.814,688	20%
TOTALE		152.423,36	30.484,67	121.938,69	20%

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 30.484,67

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 450,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE CREDITORI: 5,64 anni (67,74 mesi)

I creditori chirografari andrebbero soddisfatti nella misura del 20 % in ragione della responsabilità in relazione al merito creditizio; ciò comporterebbe un abbattimento complessivo di € 121.938,69 che, qualora fosse accolto, ricollocerebbe la nuova debitoria in 30.484,67 a cui aggiungere i costi in prededuzione per OCC ed assistenza tecnico-legale.

***** *****

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore

	Totale credito in €	% sodd.	Credito soddisfatto in €	Credito residuo in €	Liquidato in prededuazione in €	Liquidato privilegiato in €	Liquidato chirografario in €
SOMME DISPONIBILI							
Creditori prededucibili							
Compenso OCC	4.026,00	100%	4.026,00	0,00	4.026,00		
Compenso advisor	3.500,00	100%	3.500,00	0,00	3.500,00		
Tot. creditori prededucibili	7.526,00	100%	7.526,00	0,00	7.526,00		
Creditori chirografari							
Dynamica Retail cqs 70382	30.855,00	20%	6.171,00	24.684,00			6.171,00
Findomestic Banca S.p.A.	43.466,92	20%	8.693,384	34.773,536			8.693,384
Fin. 20039264823021							
Findomestic Banca S.p.A.	7.113,32	20%	1.422,664	5.690,656			1.422,664
Carta revolving							
10062354553538							
Findomestic Banca S.p.A.	2.389,46	20%	477,892	1.911,568			477,892
Carta revolving							
10070335649712							
-Findomestic Banca S.p.A.	2.804,04	20%	560,808	2.243,232			560,808
Fin. n. 20039264823004							
-Agos Ducato S.p.A.	23.557,91	20%	4.711,582	18.846,328			4.711,582
Fin. n. 58627463							
-Compass Bank							
Fin. 23729211	31.218,35	20%	6.243,67	24.974,68			6.243,67
Kruk italia srl							
Fin. n. 101844064							
(già Unicredit S.p.A.	11.018,36	20%	2.203,67	8.814,688			2.203,672
Fin. n. 9264703)							
Totale chirografari	152.423,36		30.484,67	121.938,69	3.750,00	0,00	30.484,67
Totali	159.949,36		38.010,67	121.938,69	7.526,00	0,00	30.484,67

Piano di ammortamento annuale

ANNO 1														
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Prededuazione														
OCC	4.026,00	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	240,73	2.888,76
Advisor	3.500,00	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	209,27	2.511,24
Totale pred.	7.526,00													
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Chirografari														
Dynamica cqs 70382	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Findomestic 20036264823021	8.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Findomestic 10062354553538	1.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Findomestic 10070335649712	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Findomestic 20039264823004	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agos Ducato 58627463	4.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compass 23729211	6.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	2.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale chirografari	30.484,67													0,00

Totale versato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANNO 2															
Creditore	Debito res. iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	
Prededuzione															
OCC	1.137,24	240,73	240,73	240,73	240,73	174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,24	
Advisor	988,76	209,27	209,27	209,27	209,27	151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,76	
Totale pred.	2.126,00														
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	
Chirografari															
Dinamica cqs 70382	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,10	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	662,73	
Findomestic 20036264823021	8.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35,36	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	933,67	
Findomestic 100623545553538	1.422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	152,79	
Findomestic 10070335649712	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	51,29	
Findomestic 20039264823004	560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	60,24	
Agos Ducato 58627463	4.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	506,01	
Compass 23729211	6.243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	670,59	
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	2.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	236,67	
Totale chirografari	30.484,67	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.274,00	
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	
ANNO 3															
Creditore	Debito res. Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	
Chirografari															
Dinamica cqs 70382	5.508,27	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	1.093,08	
Findomestic 20036264823021	7.759,71	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	1.539,96	
Findomestic 100623545553538	1.269,87	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00	
Findomestic 10070335649712	426,60	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	84,60	
Findomestic 20039264823004	500,56	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	99,36	
Agos Ducato 58627463	4.205,59	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	834,60	
Compass 23729211	5.573,08	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	1.106,04	
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	1.967,01	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	390,36	
Totale chirografari	27.210,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	
ANNO 4															
Creditore	Debito res. Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale	
Chirografari															
Dinamica cqs 70382	4.415,19	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	1.093,08	
Findomestic 20036264823021	6.219,75	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	1.539,96	
Findomestic 100623545553538	1.017,87	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00	
Findomestic 10070335649712	342,00	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	84,60	
Findomestic 20039264823004	401,20	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	99,36	
Agos Ducato 58627463	3.370,99	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	834,60	
Compass 23729211	4.467,04	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	1.106,04	
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	1.576,65	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	390,36	
Totale chirografari	21.810,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00	

ANNO 5

Creditore	Debito res. Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Chirografari														
Dinamica cqs 70382	3.322,11	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	1.093,08
Findomestic 20036264823021	4.679,79	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	1.539,96
Findomestic 100623545553538	765,87	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00
Findomestic 10070335649712	257,40	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	84,60
Findomestic 20039264823004	301,84	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	99,36
Agos Ducato 58627463	2.536,39	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	834,60
Compass 23729211	3.361,00	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	1.106,04
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	1.186,29	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	390,36
Totale chirografari	16.410,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00

ANNO 6

Creditore	Debito res. Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Chirografari														
Dinamica cqs 70382	2.229,03	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	1.093,08
Findomestic 20036264823021	3.139,83	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	1.539,96
Findomestic 100623545553538	513,87	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00
Findomestic 10070335649712	172,80	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	84,60
Findomestic 20039264823004	202,48	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	99,36
Agos Ducato 58627463	1.701,79	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	834,60
Compass 23729211	2.254,96	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	1.106,04
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	795,93	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	390,36
Totale chirografari	11.010,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00

ANNO 7

Creditore	Debito res. Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Chirografari														
Dinamica cqs 70382	1.135,95	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	1.093,08
Findomestic 20036264823021	1.599,87	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33	1.539,96
Findomestic 100623545553538	261,87	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	252,00
Findomestic 10070335649712	88,20	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	7,05	84,60
Findomestic 20039264823004	103,12	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	99,36
Agos Ducato 58627463	867,19	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	69,55	834,60
Compass 23729211	1.148,92	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	92,17	1.106,04
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	405,57	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	32,53	390,36
Totale chirografari	5.610,69	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00
Totale versato		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	5.400,00

ANNO 8

Creditore	Debito res. Iniziale	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Rientro annuale
Chirografari														
Dinamica cqs 70382	42,87	42,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
Findomestic	59,91	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91

20036264823021														
Findomestic 10062354553538	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,87
Findomestic 10070335649712	4,20	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Findomestic 20039264823004	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76
Agos Ducato 58627463	32,59	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59
Compass 23729211	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
Kruk italia 101844064 già Unicredit 9264703	15,21	15,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21
Totale chirografari	211,29	211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,29
Totale versato		211,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,29

***** *****

8. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO – FALCIDIA CESSIONE DEL QUINTO - PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 e successive modifiche, la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per il proponente atteso che lo stesso, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 450,00 offre sufficienti garanzie di pagamento.

Con il pagamento nella misura del 20 % in ragione della responsabilità in relazione al merito creditizio, si ritiene di poter garantire un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di “legge salva suicidi”), soprattutto tenendo conto del tenore dei creditori che, in spregio a qualunque norma sul merito creditizio hanno concesso finanziamenti ad un soggetto con una storia creditizia già molto complicata, non mostrando diligenza e professionalità.

Al fine, dunque, di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare **l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita**. All'uopo, prendendo spunto dai dati ISTAT (Cfr. http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_SPEMMFAM) l'importo mensile speso mediamente da una famiglia composta da due persone con più di 65 anni è di € 2.473,00 ca.

Visto che il reddito medio netto mensile del ricorrente oggi è pari ad **€ 1.900,00** e, considerato altresì che le spese medie mensili saranno pari ad **€ 1.468,00**, la quota disponibile è pari ad € 1.900,00 – € 1.368,00 = € 532,00. Tale importo sarebbe in grado di sostenere la rata di **€ 450,00** mensile per la soddisfazione dei creditori, considerando che se la proposta venisse accettata, sarebbe disponibile anche la quota trattenuta per la cessione, garantendo dunque la

sostenibilità del Piano, nonché un piccolo margine di sicurezza per il ricorrente per far fronte ad eventuali spese straordinarie.

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'accordo il debitore dovesse vedere diminuita la propria capacità reddituale per cause a loro non imputabile lo stesso si riserva di modificare la proposta con l'ausilio dell'o.c.c. come previsto dall'art. 13, comma 4-ter, legge sovraindebitamento. Analogamente, qualora nel corso di esecuzione dell'accordo, il debitore dovesse veder migliorare le sue condizioni reddituali si impegna fin da ora a modificare in senso migliorativo la proposta.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano di ristrutturazione, **doendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.**

Andrà dunque omologato il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: una serie di finanziamenti che mediamente dureranno 7 anni), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di 7 anni e un mese è assolutamente conforme alla natura dei rapporti negoziali sottostanti. (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19).

La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, il proponente ritiene sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 FALCIDIA CESSIONE DEL QUINTO

Il presente piano contiene la falcidia del contratto di cessione del quinto della pensione in corso con Dinamica Retail S.p.A., ma tale richiesta non rappresenta ostacolo alla omologazione del presente piano in quanto l'art. 67, comma 3, del C.C.I.I., statuisce espressamente che "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio". Difatti, sebbene l'unico limite in tal caso è quello indicato nel successivo comma 4, con il quale viene espressamente indicato che al creditore cessionario sia "assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale in caso di liquidazione". Ebbene, come verrà dimostrato in seguito, la presente proposta assicurerebbe al creditore una alternativa di gran lunga migliore rispetto all'alternativa liquidatoria.

8.4 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dal proponente, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica del proponente, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa, tenuto conto che **tutti i creditori sono chirografari**, è il pignoramento del quinto della pensione di *****. Procedura che non garantirebbe l'immediata soddisfazione dei creditori in quanto, effettuando una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva, nonché il soddisfacimento del creditore, l'esito della procedura non potrà che essere esiguo anche in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto della pensione (che nel caso specifico sarebbe di € 370,00; con il piano il sig. ***** mette a disposizione dei creditori € 450,00). Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi e tempi.

L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dal proponente, gli stessi avrebbero realizzato una discreta percentuale di soddisfacimento, considerato la "colpevolezza" in relazione al merito creditizio.

9 MISURE A TUTELA DELL'INTEGRITA' DEL PATRIMONIO E A FAVORE DELLA "PAR CONDICIUM CREDITORUM"

Il Giudice delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co. 4 D. Lgs. 83/22, con il decreto di cui al co. 1° stesso articolo, può, su istanza di parte, disporre *"le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento"*.

Pertanto, provvedere a sospensione (anche) dei:

contratti di finanziamento in essere, stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca o con una società

finanziaria, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio, ovvero la delegazione di pagamento, contratti;

contratti di mutuo in essere stipulati dal debitore sovraindebitato ricorrente con una banca;

atti di pignoramento mobiliare e/o immobiliare.

In tal senso si pongono due autorevoli ed innovativi decreti di apertura di due procedure di piano del consumatore, l'una presentata presso il Tribunale Ordinario di Asti l'altra presentata presso il Tribunale Ordinario di Torino, la cui disamina, tuttavia, non può prescindere da una attenta, preliminare analisi del quadro normativo di riferimento. Si ricorda che la fase di apertura della procedura di piano del consumatore è disciplinata dall'art. 12-*bis* della L. 3/2012, come di recente modificata dall'art. 4-*ter* del DL 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020. A differenza della fase di apertura della procedura di accordo di composizione della crisi (nell'ambito della quale trova applicazione il principio dell'automatic stay), nella fase di apertura della procedura di piano di ristrutturazione, il giudice, come testualmente prevede il secondo comma dell'art. 12-*bis* della L. 3/2012, può disporre, su istanza di parte, la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata intentati contro il debitore ricorrente, allorquando gli stessi possano, nelle more della convocazione dei creditori, pregiudicare la fattibilità stessa del piano.

Ciò premesso se nella fase di apertura differente è il regime di sospensione delle procedure esecutive, nell'una (l'accordo di composizione della crisi) automatica e generalizzata, nell'altra (il piano di ristrutturazione) dietro istanza e specifica, analoga è la mancata previsione di qualsivoglia statuizione in ordine alla prosecuzione, nelle more della convocazione dei creditori, dei contratti di finanziamento, che prevedano la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento.

Su tali premesse, i decreti del Tribunale di Asti e del Tribunale di Torino in esame intervengono su tale questione, disponendo entrambi, nell'ambito della fase di apertura di una procedura di piano di ristrutturazione (ma, essendo sorretto il ragionamento dalla medesima ratio ispiratrice, non vi è ragione per non applicare tale principio anche alla procedura di accordo di composizione), la sospensione, oltre che delle procedure esecutive, anche dei contratti di finanziamento stipulati dal debitore ricorrente, che prevedono la cessione del quinto dello stipendio ovvero la delegazione di pagamento, con conseguente interruzione delle trattenute sullo stipendio mensile già dall'apertura, sulla base della importante considerazione, secondo cui la prosecuzione dell'esecuzione dei suddetti contratti di prestito, anche successivamente alla fase di apertura della procedura (di piano o accordo), **“comporterebbe la lesione della *par condicio creditorum*”**. Ancor più nello specifico, si ritiene, nel decreto di apertura della procedura di piano del Tribunale di Asti, che “[...] nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia ammissibile l'interruzione, oltre che dei pignoramenti presso terzi eseguiti sullo stipendio [del debitore sovraindebitato], anche delle trattenute stipendiali destinate alla restituzione dei finanziamenti, in quanto, diversamente opinando, e, dunque, non assoggettando anche tali tipi di credito ad una riformulazione dell'obbligazione al pari degli altri creditori, andrebbe minata la natura concorsuale dei procedimenti di cui alla normativa di riferimento e, con essa, la necessità di attuare una parità di trattamento del ceto creditorio”. Ancor prima dei summenzionati autorevoli decreti, emessi

rispettivamente dal Tribunale di Asti in data 4 gennaio 2021 e dal Tribunale di Torino in data 15 dicembre 2021, si segnala, da ultimo, un interessante precedente giurisprudenziale in termini, sempre emesso nella preliminare fase di apertura di una procedura di piano del consumatore, del Tribunale di Vercelli 10 agosto 2017, il quale, pur dando in effetti atto che l'art. 12-*bis* comma 2 della L. 3/2012, consente "unicamente" la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata la cui prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, mentre non è prevista alcuna facoltà di sospensione dei contratti pendenti, nondimeno "l'apertura della procedura – alla quale deve riconoscersi natura concorsuale – determina una cristallizzazione della situazione debitoria del sovraindebitato e del suo patrimonio, tale da far ritenere (allo stato e salva ogni valutazione da effettuarsi in sede di omologa) con essa incompatibile la prosecuzione dei prelievi a favore della società cessionaria".

10. CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura piano di ristrutturazione dei debiti (ex piano del consumatore) ex art 67 CCII si voglia:

In via preliminare

- **disporre**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70, co.4 CCII, che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura non risulti definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;
- conseguentemente, **sospendere** la cessione del quinto della pensione n. 70382 in corso con Dinamica Retail S.p.A.

In via principale

- previa verifica che la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, meglio sopra esposti, soddisfa i requisiti degli artt.67 e sgg. CCII, **emettere** decreto ex art.70, co. 1 CCI, disponendo a cura dell'O.C.C. la comunicazione

ai creditori, nei termini di cui al richiamato art.70, della proposta e del piano e di ogni ulteriore adempimento conseguente, per ivi **provvedere** all'omologa del piano ai sensi ed agli effetti del già citato art.70.

Napoli, 20.09.2023

Per delega e ratifica

***** *****

Advisor

Meg Consulting S.r.l.